



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di PAVIA

SEZIONE TERZA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Pirola, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.12.2016

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2132/2015 R.G. promossa da:

██████████ DI ██████████ E ██████████ (p.iva ██████████) con il patrocinio degli avv.ti Bottoni Giampiero e Campanella Marco domiciliato presso lo studio dell'avv. Bottoni in Pavia viale Vittorio Emanuele II n.5

RICORRENTE

contro:

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. - CREDIT AGRICOLE (P.IVA 02113530345) con il patrocinio dell'avv. Giovanni Solinas elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Aurelio Monti p.zza del Carmine 1 Pavia

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati all'udienza di p.c. a cui integralmente ci si riporta

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni del resistente.



Parte ricorrente affermava nel ricorso introduttivo di avere acceso in data 21.1.1992 un contratto di conto corrente con apertura di credito mediante affidamento presso l'allora Istituto Bancario Credito commerciale ora Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.

Produceva estratti di conto corrente a scalare.

Il ctu attestava che gli estratti conto antecedenti al 1.10.1992 erano illeggibili e gli altri erano mancanti per i periodi specificamente indicati a pag.8 della perizia.

Ciò posto, è infondata l'eccezione del resistente che afferma che il ricorrente non ha fornito la prova del credito di cui chiede la rideterminazione.

Infatti, occorre preliminarmente osservare che il ricorrente non ha introdotto una domanda di restituzione dell'indebito in quanto il conto corrente non è estinto, bensì una domanda di accertamento negativo del credito.

Inoltre i rapporti a scalare prodotti provano che fra le parti è stato instaurato un contratto di conto corrente e quindi il ricorrente ha assolto l'onere probatorio a suo carico ovvero quello di provare il contratto.

Nello specifico peraltro il rapporto contrattuale non richiedeva neppure la forma scritta posto che è stato posto in essere prima dell'introduzione della l. 154/92.

In ogni caso, è onere probatorio della banca resistente provare che le clausole che il ricorrente afferma essere nulle rispondano invece ai requisiti di determinatezza e di forma –scritta e specifica approvazione- affinché siano valide-.

Quindi era onere della banca produrre il contratto al fine di assolvere il proprio onere probatorio con specifico riguardo alla validità delle clausole che il ricorrente deduce invece essere nulle.

Consegue che non avendo la banca assolto al proprio onere probatorio in merito alla validità delle clausole contrattuali contestate le stesse devono essere dichiarate nulle, in assenza della prova della loro specifica pattuizione –oltre che in assenza degli ulteriori requisiti di forma e specifica approvazione per iscritto e di determinatezza (ciò per tutte le clausole di cui viene invocata la nullità e con specifico riguardo a quella relativa agli interessi anatocistici per il periodo post delibera Cicr 24.2.2000, mentre per il periodo antecedente essa è ormai pacificamente nulla).

Destituita di ogni fondamento è l'eccezione di parte resistente relativamente alla carenza di interesse ad agire, in quanto il pagamento degli interessi anatocistici e ultralegali, oltre agli importi per commissioni di massimo scoperto e spese non determinate sarebbe avvenuto a titolo di adempimento di un'obbligazione naturale con conseguente irripetibilità ex art. 2034 c.c. di tali importi.

E' sufficiente in proposito richiamare la sentenza Cass. sez. un. n.21095 del 4.11.2004 che ha affermato che il pagamento degli importi corrisposti in applicazione di tali clausole contrattuali non può ritenersi avvenuto in adempimento di un'obbligazione naturale difettando il requisito della spontaneità dell'adempimento, richiesto appunto per qualificare un comportamento come adempimento di una obbligazione naturale. Al contrario per il cliente della banca era un comportamento necessitato quello di sottoscrivere tali contratti essendo la sottoscrizione delle stesse condizione obbligata per accedere ai servizi bancari.

Infondata è anche l'eccezione di prescrizione della banca.

Innanzitutto il contratto di conto corrente non è ancora stato estinto ed è oggetto di affidamento.

Consegue quindi che astrattamente potrebbero essere ritenuti prescritti solo i versamenti per reintegrare un passivo sul conto eccedente la misura dell'apertura di credito, in quanto solo i suddetti pagamenti avrebbero natura solutoria e non meramente ripristinatoria della somma messa a disposizione del cliente dalla banca con l'apertura di credito –Cass. sez. un. 24418 del 2.12.2010-.

Ciò posto l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto generica e non provata, posto che parte resistente si limita ad indicare una serie di operazioni ritenute prescritte unicamente perché di importo sopra i diecimila euro senza tuttavia dare conto del superamento del limite dell'affidamento, essendo onere dell'eccepiente provare i fatti estintivi del diritto.



Inoltre posto che è provata l'esistenza dell'apertura di credito –accertata dal ctu in relazione all'andamento dei conti a scalare e ammessa anche da parte resistente a giustificazione delle commissioni di massimo scoperto, non potendo affermarsi che si tratta di una giustificazione in astratto in quanto ha rilievo solo la causa concreta e riferita quindi al rapporto contrattuale di cui si discute-, ma la stessa parte resistente non ha provato l'importo della stessa, consegue che l'apertura di credito deve ritenersi illimitata e quindi tutte le rimesse devono ritenersi ripristinatorie –essendo peraltro irrilevante che il conto sia andato anche in attivo, posto che i versamenti aventi carattere solutorio sono solo quelli diretti a reintegrare un passivo del conto eccedente i limiti dell'apertura di credito).

Consegue che deve essere accolta la ricostruzione dei rapporti di dare/avere fra le parti prevista dall'ipotesi B1) formulata dal ctu, in quanto è l'unica che ricostruisce l'intero rapporto di conto corrente in assenza assoluta di rimesse solutorie –a differenza delle ipotesi B2 e B3 che le prevedono e di quella A) che considera arbitrariamente una parte estremamente limitata del rapporto di conto corrente-.

Pertanto ritenuta la nullità di tutte le clausole contrattuali impugnate dal ricorrente per le ragioni già esposte e riconteggiati come non dovuti gli importi corrisposti a tale titolo, il conto corrente del ricorrente presenta un saldo attivo pari a € 158.707,19 € -ipotesi B1) ctu-.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa. così decide:

1. **Accerta e dichiara** la nullità delle clausole del contratto oggetto di causa nella parte in cui: a) è stata prevista e attuata in conto corrente la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici; b) l'addebito in conto corrente di interessi ultralegali; c) l'addebito di commissioni di massimo scoperto e di spese; d) l'addebito di interessi ultralegali applicati nel rapporto di conto corrente sulla differenza fra giorni valuta e giorno della data dell'operazione e, per l'effetto,
2. **Accerta e dichiara che**, alla data del 31.12.2014, il rapporto dare/avere del conto corrente n. 148159535 è di € 158.707,19 quale saldo a credito del correntista [REDACTED] con conseguente riaccredito della predetta somma sul conto a far tempo da tale data
3. **Condanna** Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa a pagare a [REDACTED], con distrazione a favore dei difensori antistatari, le spese di lite che liquida in € 13.430, oltre il 15% per spese generali, oltre € 357 per esborsi, oltre IVA e Cpa di legge
4. **Pone definitivamente** a carico di parte resistente le spese di ctu

Pavia 22.12.2016

Si comunichi

Il Giudice
dott. Andrea Francesco Pirola

